

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2959/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modifica del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, che completa ed emenda il regolamento (CEE) n. 3677/90, in appresso denominato « il regolamento di base »,

considerando che certe sostanze usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope elencate nella categoria 2 e 3 sono soggette a controlli finalizzati e sono soggette ad una richiesta di autorizzazione all'esportazione quando sono esportate verso paesi classificati come sensibili ;

considerando che l'elenco delle destinazioni sensibili per le sostanze in questione sono contenute negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 3769/92 ;

considerando che l'identificazione di certe destinazioni sensibili deve aver luogo basandosi sul fatto che un paese è interessato a causa della produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope o per altri fattori quali la vicinanza geografica con un altro paese nel quale si producono tali stupefacenti o sostanze ;

considerando che, nell'identificare le destinazioni sensibili, la Commissione, adoperandosi per allacciare contatti di questo tipo con un certo numero di delegazioni degli

Stati membri, ha preferito stabilire contatti con ogni singolo paese interessato ;

considerando che questo approccio è stato adottato nel rispetto di un numero di paesi al fine di includere questi nell'elenco delle destinazioni sensibili e una lista iniziale di paesi è stata compilata ed è allegata al regolamento (CEE) n. 3769/92 ;

considerando che nuovi risultati concreti sono stati raggiunti attraverso questi contatti fin dall'adozione del regolamento (CEE) n. 3769/92 ; che l'elenco deve essere aggiornato per includere questi nuovi paesi e, per ragioni di trasparenza, gli allegati II e III di questo regolamento devono essere sostituiti ;

considerando che le misure previste per questo regolamento sono in accordo con l'opinione del comitato dei precursori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 3769/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.